



Titolo

Corte federale d'appello – poteri d'indagine e di accertamento - art. 50, comma 3, CGS - attività istruttoria di parte e d'ufficio – deve svolgersi tendenzialmente nel giudizio di primo grado

Descrizione

Sia il codice di procedura civile, che quello di procedura penale prevedono il rinnovamento della istruzione dibattimentale in appello come fatto eccezionale, giustificabile solo nei casi in cui si sia in presenza di prove “nuove” o comunque non conosciute o non disponibili nella fase di primo grado; ovvero nel caso in cui il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti (cod. proc. civ. artt. 345 comma 3, 702-*quater*; cod. proc. pen. art. 603). È pur vero che l'art. 34 CGS abrogato (art. 50 vigente) prevede che “agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento”, ma, innanzitutto, tra tali organi è da includere, ovviamente, anche la Procura federale, in secondo luogo, la normativa surrichiamata non specifica in quale fase procedimentale tale potere possa e debba trovare piena attuazione. Sta di fatto che, da un punto di vista funzionale, la gran parte delle indagini si svolge nella fase pre-dibattimentale, proprio ad opera della Procura; il primo grado, d'altra parte, è la sede naturale della istruttoria dibattimentale, nel corso della quale le parti private, articolando e dettagliando le difese eventualmente già poste in campo in precedenza, possono compiutamente difendersi provando. In sintesi: è il primo grado la fase fisiologicamente destinata alla raccolta e valorizzazione delle prove, da offrire alla valutazione del giudice. La struttura (e la logica) di qualsiasi procedura accertativa e valutativa che si articoli in varie fasi (o gradi di giudizio) - eventualmente attivabili su impugnazione di parte - non può che comportare la tendenziale limitazione del momento istruttorio alla prima fase (ovvero al primo grado), riservando a quelle successive la funzione primaria di apprezzamento delle censure mosse alla prima decisione e, in via del tutto residuale ed eventuale, la integrazione del compendio probatorio già raccolto. Si vuole, in sintesi, significare che anche nel giudizio sportivo, i principi generali sopra richiamati e desumibili dai sistemi processuali civile e penale devono trovare applicazione, in quanto, ricorrendo la *eadem ratio*, non ci si può diversamente determinare, anche in considerazione della esigenza di speditezza e concentrazione che caratterizza il procedimento disciplinare sportivo. È dunque il giudizio di primo grado la sede in cui deve pienamente dispiegarsi l'attività istruttoria di parte e d'ufficio. Peraltro, nel procedimento sportivo, data la sua natura “mista” – orale e documentale – nulla vieta alle parti di presentare memorie (sulla falsariga dell'art. 121 cod. proc. pen.), con allegate dichiarazioni, memoriali, certificazioni, fotografie ecc. che, una volta acquisite, restano agli atti e costituiscono il “materiale” sul quale il giudice deve fondare il suo convincimento.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 84/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 50, comma 3, CGS; art. 24 CGS previgente;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 084 CFA dell' 11 marzo 2021 (Cerbella Enrico ed altri/Procura Federale)

